

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
**Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 68 DEL 27/01/2009**

**OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ING. VIOLA OPPIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO NELLE INDAGINI ELETTROFISIOLOGICHE/IMPIANTISTICHE.**

L'anno duemila NOVE addi VENTISETTE del mese di GIUGNO  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor Giorgio Lenzotti***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

- DATO ATTO** che l'unità operativa di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Olbia, pur essendo dotata di un UTIC risulta sprovvista di un laboratorio per indagini elettrofisiologiche/impianistiche;
- DATO ATTO** che la popolazione residente nell'ambito della neo costituita provincia è di circa 150.000 persone e nei mesi estivi subisce un incremento di circa tre volte;
- CONSIDERATO** che il Presidio ospedaliero di Olbia dista circa 100 Km dal centro maggiormente qualificato di cardiologia impiantistica, e che pertanto la lontananza dal centro di riferimento e le difficoltà legate alla viabilità, consentono ad un numero molto limitato di pazienti di usufruire di questo servizio;
- CONSIDERATO** che, al fine di soddisfare le esigenze del proprio territorio, questa Azienda ha attivato un progetto finalizzato all'avvio di un laboratorio per attività di impiantistica di stimolatori cardiaci presso l'unità operativa di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Olbia
- RILEVATO** come per il completamento del suddetto progetto si renda necessaria l'acquisizione di specifiche professionalità di supporto tecnico per consentire l'articolazione e lo sviluppo dello stesso progetto in tutte le varie fasi;
- CONSIDERATO** che la stipula di un contratto di collaborazione, consente una gestione del Servizio più efficiente sotto il profilo organizzativo e più conveniente sotto il profilo economico;
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- PRESO ATTO** della disponibilità dell'Ing. Viola Oppia alla stipula di un contratto di collaborazione per attività di indagini elettrofisiologiche/impianistiche da prestarsi presso l'U.O. di Cardiologia UTIC;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto di Gennaro, Direttore Area Affari Generali, Legali e Comunicazione;
- VISTI** il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 10/06;

## D E L I B E R A

- di stipulare con l'ing. Viola Oppia nata a Sassari il giorno 09.11.1971 ed ivi in via La Malfa, 32 contratto per un incarico di collaborazione della durata massima di mesi tre, per l'esercizio

dell'attività di supporto tecnico nelle indagini elettrofisiologiche/impiantistiche da prestarsi presso l'U.O. di Cardiologia UTIC del Presidio ospedaliero di Olbia, nell'ambito del progetto di un laboratorio per attività di impiantistica di stimolatori cardiaci presso la medesima Unità operativa;

- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di dare atto che il presente incarico, viene conferito sulla base della previsione dell'art.409, n.3 c.p.c.;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Conti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

IL DIRETTORE GENERALE.

Dott. Giorgio Lenzotti

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 04/10/2009 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 04/10/2009

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
***AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA***

\*\*\*\*\*

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO NELLE INDAGINI  
ELETTROFISIOLOGICHE/IMPIANTISTICHE.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortoli' il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

L'ing. Viola Oppia nata a Sassari il giorno 09.11.1981 e residente a Sassari in via La Malfa, 32;

C.F.: PPOVLI81S49I452Q

**PREMESSO**

- che al fine del completamento, nell'ambito dell'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Olbia, del progetto finalizzato all'attivazione di un laboratorio per indagini elettrofisiologiche/impiantistiche si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un ingegnere biomedico con esperienza specifica che supporti le attività di impianto in tutte le varie fasi;

- che il professionista sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta, secondo quanto risulta dal curriculum del medesimo;
- che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 , peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite per le realizzazione del progetto di cui trattasi.
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il professionista sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza tecnica presso l'Unità Operativa di Cardiologia UTIC del Presidio ospedaliero di Olbia, secondo le direttive generali indicate dal primo operatore individuato nel progetto,

garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze di carattere tecnico così individuate:

- 1) ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DEI DATI SPECIFICI DURANTE LA PROCEDURA IMPIANTISTICA DI STIMOLATORI CARDIACI;
- 2) ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE TECNICHE RELATIVE;

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nel progetto presupposto della presente convenzione e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte della Direzione della Azienda Sanitaria Locale, n.2.

#### ART. 3

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire un numero di 24 (ventiquattro) accessi per la durata della convenzione, secondo un calendario da concordare con il responsabile del progetto.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica viene individuata l'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio ospedaliero di Olbia.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al professionista qui costituito un compenso lordo per accesso pari a € 330,00 (diconsi euro trecentotrenta) che verrà corrisposto, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il collaboratore è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7



Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

Il Responsabile del Progetto dovrà attestare il raggiungimento degli obiettivi anche a medio termine verificando la corrispondenza delle attività professionali al progetto medesimo.

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;

- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore.

#### ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi tre a decorrere dal\_\_\_\_\_.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà

cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2.

Dr. Giorgio Lenzotti

---

IL PROFESSIONISTA

Ing. Viola Oppia

---